



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR) – Tel. 0831.631205 Fax: 0831.631212
<http://www.sandonaci.net> e-mail: info@sandonaci.net pec: info@pec.sandonaci.net

**Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la
redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione, misura e contabilità
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
relativi all'intervento di "Completamento degli Interventi
infrastrutturali nell'ambito dei Programmi Integrati per la
Riqualificazione delle Periferie (PIRP) - (Fondi FESR)"**

Schema di Contratto di incarico

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di "Completamento degli Interventi infrastrutturali nell'ambito dei Programmi Integrati per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) - (Fondi FESR)"

Tra

- il Comune di San Donaci, con sede in San Donaci (provincia di Brindisi), piazza Pompilio Faggiano (codice fiscale 8001990748 e partita IVA 01432100749), nella persona dell'Ing. Arcangelo Arnesano, in qualità di Responsabile del III Settore Tecnico, soggetto competente alla stipula dei contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e
- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____, ⁽¹⁾ i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di _____ ⁽²⁾ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2, lettera __), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽³⁾

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____

_____, n. ____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽⁴⁾

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico n. ____ in data _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all'articolo 90, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006, al n. 12 dell'Allegato II.A al predetto decreto e all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento di "Completamento degli Interventi infrastrutturali nell'ambito dei Programmi Integrati per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) - (Fondi FESR)".
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: **ZD30FE6A95**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G23G14000090006**.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi	Fasi di progettazione		(note)
PN.1	Prestazioni normali (fasi di progetto)		
a.I)	☐	Progettazione preliminare	
a.II)	☐	Progettazione definitiva	
a.III)	☒	Progettazione esecutiva	
a.81)	☒	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008	
PC.1	☐	Prestazioni complementari (fasi di progetto)	
Fasi	Fasi di esecuzione		(note)
PN.2	Prestazioni normali (fasi di esecuzione)		
b.I)	☒	Direzione Lavori, contabilità,	
b.81)	☒	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. 81/2008	
PC.2	☒	Prestazioni complementari (fasi di esecuzione)	certif. regolare esecuz.

2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni complementari da affidare è indicato nel prospetto allegato sotto la sigla «CP» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente “Allegato «CP»”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso, come richiamato al successivo articolo 24.
3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni dello studio di fattibilità e alle linee-guida approvate con Del. G.R. n. 2155 del 23/09/2011, di cui alla successiva lettera e); egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
 - a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
 - d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
 - e) dichiara di aver preso visione dello studio di fattibilità approvato con determinazione del Responsabile del III Settore Tecnico, numero 5 in data 22/01/2014 e di accettarla senza riserve.
 - f) ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, il tecnico incaricato deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione definitiva, il Prezziario della Regione Puglia vigente integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi.
4. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
 - a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché degli articoli da 45 a 54 e 58 del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato; e conseguire altresì la validazione positiva ai

sensi degli articoli 55 e 59 del citato d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

5. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 147, comma 2, 148, comma 4, 150, comma 2, lettera g), e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.

6. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del Tecnico incaricato.

7. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 10, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

b) verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;

d) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la

redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

- b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere a qualsiasi titolo.

(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto)

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

(in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso)⁽⁵⁾

3. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:

a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che assume la qualifica assistente con funzioni di direttore operativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 149 e 151 del d.P.R. n. 207 del 2010 e che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
 - a) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13;
 - b) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all'articolo 57, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - ☒- a) planimetrie catastali del sito interessato dall'intervento;
 - ☒- b) progetto definitivo;
 - ☒- c) l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;
 - ☒- d) l'estratto delle ortofoto del sito interessato;

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);
 - b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
 - c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF , .DWG e PDF, senza protezione da lettura e da scrittura;
 - d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);
 - e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.
6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:

- a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell'allegato «CP»;
- b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché il d.m. (giustizia) 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

- 1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
- 2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
- 3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
- 4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
- 5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

- 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione (PN.1) di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

PN.1	Fasi prestazionali	giorni	giorni (in lettere)	in %
	Progettazione esecutiva	30	trenta	100

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:

- a) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni complementari connesse al progetto esecutivo;
- e) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lett.a).

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

- a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
- b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
 - acquisibili con unica procedura congiunta;
- c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
- d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

6. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (PN.1) di cui all'articolo 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 207 del 2010 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività. I termini previsti per la fase di Direzione lavori e contabilità c.l) comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione c.81 compresi gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a)
7. I termini di cui al comma 6 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori, pertanto restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili al Tecnico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.
8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
9. Successivamente alla consegna degli elaborati di progettazione l'Amministrazione committente precede alla verifica del progetto ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del d.P.R. n. 207 del 2010. Solo ad avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello è approvato dall'Amministrazione committente previa validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. In parziale deroga all'articolo 257, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui

all'articolo 8, comma 2, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera a) oppure lettera b), per il quale si è verificato il ritardo.

3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati

in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, anche se riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
 - l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del ____% (_____ per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all'Allegato «CP» e all'articolo 24, come segue:

Fasi	Fasi di progettazione	importi	
a.l)	Progettazione esecutiva		
a.81)	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008		
T.1	TOTALE progettazione		
Fasi	Fasi di esecuzione	importi	
b.l)	Direzione Lavori e contabilità		
b.81)	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008		
PC.2	Prestazioni complementari (fasi di esecuzione)	Cert.reg.esec.	
T.2	TOTALE esecuzione		
TN	TOTALE GENERALE		
(totale generale in lettere: euro _____)			

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto

sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell'Allegato «CP».
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l'incidenza del loro importo come determinato nell'Allegato «CP».
6. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati in fase di progettazione definitiva, tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento;
7. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione esecutiva, e affidata al Tecnico incaricato.
8. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.
9. Tutti i corrispettivi sono esclusi del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, ovvero altri oneri ripetibili, ma devono essere maggiorati dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall'Allegato «CP».
2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:
 - a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
 - b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo;
 - c) varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;

- d) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dall'accoglimento di riserve dell'esecutore riconosciute a titolo non risarcitorio.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all'Allegato «CP».
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera c) il corrispettivo è adeguato nella misura più vantaggiosa per l'Amministrazione committente tra quelle risultanti dall'applicazione dei seguenti criteri alternativi:
- a) utilizzando i parametri previsti per il calcolo del compenso per la redazione e la direzione delle varianti in corso d'opera, a seconda che la variante comporti o meno anche la modifica sostanziale di elaborati grafici;
- b) utilizzando i parametri previsti dall'Allegato «CP» come segue:
- limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, con riferimento all'importo contrattuale della variante (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa, senza che rilevino le opere omesse o espunte);
 - limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, derivanti dalla approvazione della variante (inteso come maggiore importo in assoluto rispetto all'importo contrattuale).
5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
- c) riguardano varianti di cui all'articolo 132, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) riguardano varianti proposte dall'esecutore ai sensi dell'articolo 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.
7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione. A tal fine:
- a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;
- b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli

eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini
A.1	Progettazione esecutiva	approvazione del progetto esecutivo: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo; dal verbale di consegna: saldo del 20 per cento;
A.81	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	approvazione del progetto esecutivo: saldo del relativo corrispettivo;
Fasi	Fasi di esecuzione	decorrenza dei termini
B.1	Direzione Lavori e contabilità	accettazione del certificato di ultimazione lavori: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo;
B.81	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008	collaudo provvisorio: saldo del 20 per cento;

2. Se per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
- b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.

(se già comunicati all'Amministrazione committente)

5. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____.

(se non ancora comunicati all'Amministrazione committente)

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
 - e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.
8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di progettazione, in acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.
9. In relazione alla durata dei lavori il responsabile del procedimento provvede al frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di esecuzione, in acconti proporzionali agli stati d'avanzamento dei lavori, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali .
4. Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 12.

Art. 16. (Garanzie)

1. Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. _____ in data _____ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara.
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a **76.435,00 euro**, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con

_____, n. _____ in _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____.

5. Ai sensi dell'articolo 268 del d.P.R. 207 del 2010 il tecnico incaricato si impegna a presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabile, relativa alle sole prestazioni delle fasi di esecuzione di cui all'articolo 3, comma 1, per un massimale assicurato di euro _____.

La mancata presentazione della cauzione definitiva impedisce di diritto l'esercizio dell'opzione di cui al successivo articolo 20.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali ⁽⁶⁾ di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. _____ certificati di regolarità contributiva.

(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)

4. Ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, prot. _____ in data _____ attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Brindisi; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ **(oppure)** presso la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
 - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
(in alternativa)
 - a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. _____, in qualità di _____;
 - b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
(in alternativa)
 - b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. _____, architetto/ingegnere, in qualità di _____.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Dott. Ing. Arcangelo Arnesano, in qualità di responsabile del III Settore Tecnico dell'Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 22. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 23. (Disposizioni integrative e interpretative dell'Allegato «CP»)

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di cui decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.
2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.
3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell'allegato «CP» devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del d.P.R. n. 207 del 2010, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.
4. Le prestazioni accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 o del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell'allegato «CP», sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.
5. Le prestazioni accessorie selezionate nella Tavola Z-3 per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.
6. L'importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001). Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l'importo di quest'ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.

Art. 24. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

_____, li _____

Il Tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____

¹ *Completare con i nomi di tutti i professionisti associati.*

² *Completare con le parole «di professionisti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a)» oppure con le parole «di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b)».*

³ *Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.*

⁴ *Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.*

⁵ *Adeguare al caso specifico se del caso, sopprimendo una delle due fattispecie.*

⁶ *Sopprimere la parte che non interessa a seconda che si tratti di tecnico singolo o di soggetto complesso composto da più professionisti.*